

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO QUINQUENNALE DI SOMMINISTRAZIONE
DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING)
OCCORRENTE ALL'ATS DELLA BRIANZA**

INDICE

| | |
|--|---------|
| ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ----- | PAG. 3 |
| ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE ----- | PAG. 3 |
| ART. 3 - MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ----- | PAG. 3 |
| ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE ----- | PAG. 4 |
| ART. 5 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE----- | PAG. 4 |
| ART. 6 - CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI----- | PAG. 8 |
| ART. 7 - PREZZI ----- | PAG. 10 |
| ART. 8 - REFERENTE----- | PAG. 10 |
| ART. 9 - PERSONALE----- | PAG. 11 |
| ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO----- | PAG. 11 |
| ART. 11 - MATRICE DEI RISCHI----- | PAG. 13 |
| ART. 12 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO----- | PAG. 14 |
| ART. 13 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO----- | PAG. 14 |
| ART. 14 - REPORTISTICA----- | PAG. 15 |
| ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE ----- | PAG. 15 |
| ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ----- | PAG. 15 |
| ART. 17 - PENALITÀ ----- | PAG. 15 |
| ART. 18 - TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ----- | PAG. 16 |
| ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI----- | PAG. 17 |
| ART. 20 - FATTURAZIONE ----- | PAG. 18 |
| ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO----- | PAG. 18 |
| ART. 22 - NULLITÀ DEL CONTRATTO----- | PAG. 18 |
| ART. 23 - SUBAPPALTO----- | PAG. 18 |
| ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA ----- | PAG. 19 |
| ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA ----- | PAG. 19 |
| ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ----- | PAG. 20 |
| ART. 27 - RECESSO UNILATERALE----- | PAG. 21 |
| ART. 28 - SCIOPERO ----- | PAG. 22 |
| ART. 29 - CLAUSOLE DI LEGALITÀ ----- | PAG. 22 |
| ART. 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ----- | PAG. 22 |
| ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO----- | PAG. 22 |
| ART. 32 - FORO COMPETENTE----- | PAG. 22 |
| ART. 33 - NORME FINALI----- | PAG. 22 |

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici nuovi o perfettamente ricondizionati ed immessi sul mercato in data non anteriore al 01/01/2020 installati all'interno dei presidi dell'Amministrazione indicati nell'Allegato 1 "Elenco distributori" al presente Capitolato.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1: ATS della Brianza - Area Lecco - canone quinquennale a base d'asta soggetto ad offerte in aumento pari ad € **23.432,20** IVA esclusa.

Lotto 2: ATS della Brianza - Area Monza - canone quinquennale a base d'asta soggetto ad offerte in aumento pari ad € **47.172,85** IVA esclusa.

Il valore complessivo del canone concessorio quinquennale, posto a base d'asta e soggetto ad offerte in aumento per il presente appalto è pari ad euro **70.605,05** IVA esclusa.

Il valore a base d'asta, incrementato dal rialzo offerto dall'Aggiudicatario del lotto, costituisce il corrispettivo che verrà erogato dallo stesso a favore dell'Amministrazione per l'affidamento in concessione del servizio.

La messa a disposizione dei locali da parte dell'Amministrazione non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri relativi all'occupazione degli spazi e del rimborso dei costi derivanti dalla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e aria condizionata.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto avrà durata quinquennale a decorrere dal 15/07/2022, e comunque dalla data di stipula del contratto.

È facoltà dell'ATS prorogare la durata del servizio ai prezzi, patti e condizioni in essere o più favorevoli per l'ATS, anche oltre la scadenza sopra indicata, per il periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario, secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell'eventuale estensione del termine di scadenza, il cui esercizio è ad esclusiva discrezione dell'ATS, a continuare ad eseguire le prestazioni richieste senza poter sollevare eccezione alcuna; nessuna pretesa potrà essere vantata dall'Aggiudicatario in caso di mancato esercizio di tale opzione.

Il Concessionario inoltre dovrà assicurare, in caso di scadenza naturale o interruzione anticipata del periodo di vigenza del contratto, la continuativa erogazione del servizio per un periodo minimo di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo operatore economico erogatore delle prestazioni oggetto di contratto.

È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

ART. 3 MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il numero di distributori attualmente previsto nell'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale è rapportato alle esigenze dell'ATS al momento della stesura della documentazione di gara.

Durante il periodo di efficacia del contratto, lo stesso potrà essere modificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all'art. 175 del codice. In particolare ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la Concedente si riserva la facoltà di modificare il contratto nel corso della durata della concessione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che prevedano l'installazione di altri distributori presso le sedi/presidi oggetto della presente procedura o presso altro presidio dell'Agenzia stessa.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica proposte in sede di gara.

Nel caso in cui l'Amministrazione chieda un aumento delle prestazioni, il deposito cauzionale definitivo dovrà essere adeguatamente integrato come previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Ogni onere direttamente o indirettamente connesso allo spostamento, all'installazione di nuovi distributori o alla rimozione di distributori già installati è posto a totale carico del Concessionario.

ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Il servizio che verrà affidato in concessione consiste nell'installazione e gestione dei distributori automatici idonei all'erogazione di bevande calde e fredde e prodotti alimentari vari per il personale e gli utenti dell'ATS.

L'Amministrazione metterà a disposizione del fornitore gli spazi ove installare i distributori automatici dotati di impianti (elettrici, acqua sanitaria) fino ai punti di erogazione.

Durante il periodo contrattuale il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato tali spazi e a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi senza previa autorizzazione dell'Agenzia.

L'utenza delle sedi è costituita da dipendenti, utenti, visitatori autorizzati ed eventuali partecipanti a convegni e corsi organizzati dall'ATS.

All'Aggiudicatario non viene corrisposto alcun compenso da parte dell'Agenzia per il servizio prestato. Lo stesso acquisisce la titolarità della gestione e dell'introito dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività principale e dei servizi accessori nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.

Il Concessionario provvede, pertanto, autonomamente a tutte le incombenze fiscali ed amministrative che ne conseguono.

Si precisa che l'utilizzo dei distributori da parte dell'utenza è comunque facoltativo e pertanto il Concessionario non potrà avanzare richieste, né pretesa alcuna, né richiedere modifiche del Capitolato in relazione all'affluenza dell'utenza.

L'Aggiudicatario svolge i servizi in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato (da intendersi quale standard qualitativo minimo) assumendosi totalmente il rischio d'impresa e manlevando l'Amministrazione da qualunque responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei terzi che dovesse derivare dall'esercizio dell'attività in oggetto.

L'affidamento comporterà la totale assunzione in capo al Concessionario di qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del servizio in parola.

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto con l'osservanza di tutte le norme previste in materia di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

ART. 5 DISTRIBUTORI AUTOMATICI - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE

I distributori di alimenti e bevande sono ubicati in appositi spazi posti all'interno dei Presidi elencati nell'allegato 1 al presente Capitolato Speciale.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere, se necessario, lo spostamento di alcune apparecchiature in sede diversa in caso di necessità strutturali, edilizie ed organizzative della stessa, ovvero la loro rimozione.

Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti, saranno messe a disposizione del Concessionario che ne potrà usufruire solo per il tempo necessario a svolgere le attività connesse al servizio oggetto della concessione.

Tutti i distributori automatici installati dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza e antinfortunistica.

I distributori dovranno restare obbligatoriamente in funzione 24 ore su 24, tutti giorni dell'anno e dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- essere nuovi o con data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2020;
- essere in Classe Energetica A+ o superiore, al fine di poter ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;

- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- essere dotati di idonei portarifiuti tenuti in buone condizioni igieniche;
- essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei dolci;
- essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;
- permettere il pagamento anche tramite banconote, schede, chiavi elettroniche o altra "modalità di pagamento innovativo" offerto in gara;
- fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- evidenziare, se offerti in sede di gara, a titolo di offerta migliorativa, la presenza di prodotti freschi, biologici, da produzione integrata, DOP, IGP, STG, mercato equo e solidale e speciali (prodotti per diabetici/per intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, ecc);
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- riportare una targhetta ben visibile con le seguenti informazioni:
 - il nominativo e la ragione sociale del Concessionario e il relativo recapito telefonico
 - il nominativo del Referente del servizio
 - il codice identificativo del distributore automatico
 - i recapiti telefonici del servizio di assistenza, che verrà utilizzato dall'ATS per eventuali comunicazioni allo stesso
 - l'elenco dei prodotti erogati e il singolo prezzo di vendita;
- avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- avere menù di facile selezione anche per i disabili;
- avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
- per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni.

I distributori automatici dovranno possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità e dai relativi regolamenti d'esecuzione.

Sistema HACCP - Piano di igiene e pulizia

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D. Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario deve garantire, un adeguato **piano di igiene e pulizia** e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato Speciale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

Il Manuale di Autocontrollo dovrà essere inviato all'Amministrazione prima della sottoscrizione del "verbale di avvio del servizio".

Installazione e messa in esercizio

Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'installazione dei distributori automatici, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) modalità che non creino disagio.

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate nei luoghi e nei locali indicati **entro 10 giorni solari** dalla data di decorrenza del contratto, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 17 del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario provvederà a prendere contatti con l'Impresa titolare della Concessione scaduta per la rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'avvio del nuovo servizio, al fine di non

creare disagi all'utenza.

Resta inteso che i predetti termini decorrono laddove sia garantito che i locali presso cui installare i distributori automatici siano già predisposti di idonei impianti elettrici ed idrici.

Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici farà fede apposito "Verbale di avvio del servizio" redatto congiuntamente dal DEC e dal Concessionario, prima di mettere in funzione i distributori automatici, dai quali dovrà rilevarsi, quanto segue:

- il regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della dichiarazione e della documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, ecc.);
- l'effettuazione della verifica sull'anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite in sede di gara.

La fornitura delle apparecchiature, l'installazione e gli allacciamenti, a carico della Ditta, dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme CEI/UNI vigenti e in ottemperanza alle indicazioni impartite dall'UO Tecnico Patrimoniale dell'ATS. Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto dell'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Il Concessionario, per ciascun distributore automatico installato, dovrà consegnare all'Ente la relativa scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

È cura e onere del Concessionario, ai fini di una positiva installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, procedere al corretto allacciamento degli stessi agli impianti elettrici ed idrici presenti negli spazi messi a disposizione dall'Ente. Qualora il Concessionario, nel corso dell'installazione dei distributori automatici, riscontrasse anomalie e/o guasti agli impianti elettrici o idrici dovrà segnalarlo tempestivamente e in forma scritta all'UO Tecnico Patrimoniale dell'Agenzia che provvederà ai necessari interventi di ripristino entro 10 (dieci) giorni dalla segnalazione dell'Aggiudicatario.

Dell'avvenuto ripristino l'ATS darà comunicazione scritta al fornitore che dovrà immediatamente attivarsi per concludere le operazioni di installazione.

Il Concessionario inoltre dovrà provvedere con oneri a proprio totale carico:

- a garantire che i distributori automatici da installare siano tutti perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- a fornire e predisporre appositi recipienti per i rifiuti nella zona circostante i distributori;
- ad effettuare eventuali trasferimenti e/o rimozioni dei distributori installati, qualora richiesto dall'Amministrazione;
- a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati.

L'Agenzia si riserva di valutare le eventuali richieste dell'Aggiudicatario in ordine all'installazione di ulteriori macchine distributrici, in aggiunta a quelle indicate, anche in punti diversi, purché compatibili con le disponibilità impiantistiche e tese al miglioramento del livello del servizio. Pertanto il Concessionario non potrà avanzare nessuna eccezione o pretendere una diversa collocazione delle attrezzature in relazione alle necessità che avrà l'ATS di tutelare in primo luogo le proprie attività istituzionali.

Chiavi magnetiche

Il Concessionario si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito le chiavi magnetiche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria massima non superiore a € 3,00 (euro tre/00), che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle stesse.

La distribuzione dei supporti magnetici dovrà essere concordata dal Concessionario con il RUP o con il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) che verrà nominato dall'ATS.

Ogni chiave dovrà essere dotata di codice identificativo e, al momento della consegna iniziale, dovrà essere fornito al DEC l'elenco delle chiavi e dei codici corrispondenti.

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili saranno restituiti al Concessionario il quale dovrà provvedere a sostituirli a titolo gratuito, trasferendo contestualmente il credito residuo, comunicando al DEC il codice, al fine di

aggiornare l'elenco.

Al termine del contratto, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei dispositivi magnetici, secondo le indicazioni stabilite dall'Agenzia.

Gestione e manutenzione dei distributori automatici

Gli oneri per la gestione dei distributori automatici sono a totale carico del Fornitore, che dovrà provvedere al regolare rifornimento delle macchine distributrici, alla loro pulizia, disinfezione, manutenzione e in generale a tutti gli interventi necessari per un corretto funzionamento del servizio.

Per lo scarico delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni ad esso connesse, l'ATS individuerà un'idonea area adibita a carico/scarico.

Nella gestione dei servizi di cui trattasi, la Ditta non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o di acqua. Parimenti nessun danno può essere attribuito all'ATS nel caso di scasso o vandalismo alle apparecchiature.

L'Amministrazione resta totalmente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti alle macchine che dovessero verificarsi.

Tutti gli eventuali rapporti con le ditte specializzate per la distribuzione di bevande tramite distributori automatici saranno intrattenuti esclusivamente dal Concessionario che assumerà a suo carico ogni eventuale responsabilità o inadempienza anche di natura economica.

Qualità merceologiche dei prodotti erogati, specifiche tecniche relative all'igiene degli alimenti

Le bevande ed i generi di conforto erogati dai distributori devono:

- essere di prima qualità e di produzione di marche primarie;
- essere prodotti in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria;
- corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previsto, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari utilizzate per il servizio mediante distributori automatici dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del presente Capitolato.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici

Sono poste a carico del Fornitore:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante controlli da parte del personale del Concessionario medesimo;
- le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Ente, causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti distributori.

Tutte le spese per l'installazione ed il funzionamento dei distributori automatici, ovunque siano installati, sono ad esclusivo carico del Fornitore il quale dovrà altresì curare la manutenzione periodica ordinaria e straordinaria degli stessi, secondo le modalità precisate di seguito.

Manutenzione ordinaria settimanale, durante la quale sarà effettuata la verifica delle scadenze di tutti i prodotti presenti, la sostituzione di quelli in scadenza e il caricamento dei prodotti mancanti; inoltre si procederà alla verifica della perfetta efficienza delle macchine e saranno effettuate tutte le operazioni atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo dell'apparecchiatura in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. Rientra nella manutenzione ordinaria anche la pulizia interna ed esterna dei distributori che dovrà essere effettuata almeno una volta alla settimana o comunque con la periodicità indicata nell'offerta tecnica, ove migliorativa. Al fine di attestare l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia l'operatore incaricato dovrà firmare l'apposito registro degli interventi presente presso ogni sede/presidio dell'ATS. Ogni mancato intervento nei termini di cui sopra comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 17.

Manutenzione straordinaria su richiesta, inoltrata a mezzo pec, con interventi in numero illimitato da

effettuarsi entro e non oltre 24 ore dalla chiamata o comunque entro i termini indicati nell'offerta tecnica, qualora migliorativi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari. Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata inoltrata via mail dal Servizio competente dell'Amministrazione e l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza della Ditta con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti necessari.

Tutti gli interventi, di norma, dovranno essere effettuati "on site". Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la Ditta aggiudicataria si impegna alla temporanea sostituzione del distributore con altro di analoghe caratteristiche qualitative e tecniche, entro 48 ore dalla segnalazione. Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire un servizio di assistenza disponibile e sollecito che dovrà essere prestato con personale qualificato e di provata esperienza.

I tempi per le eventuali riparazioni non dovranno in ogni caso eccedere i 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione scritta.

Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali. Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D. Lgs. n. 37/2008, dovranno essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale sarà tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità ogni qualvolta si rendessero necessarie.

Inoltre il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- a sostituire i prodotti scaduti e difettosi. Si precisa a tal fine che l'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta;
- a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione scritta;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il "piano di manutenzione ordinaria e straordinaria" descritto nell'offerta tecnica e i manuali d'uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

Disinstallazione dei distributori

Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari successivi alla scadenza del contratto o alla data di eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte dell'Amministrazione, salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per l'ATS, pena l'applicazione delle penali, il cui importo andrà ad incrementare il valore dell'ultima fattura emessa dall'Amministrazione.

Superato tale limite massimo per il ritiro delle macchine, l'Ente provvederà alla restituzione delle apparecchiature presso la sede del fornitore addebitandogli i costi sostenuti per tale operazione.

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere al reintegro dell'eventuale cauzione versata per il possesso della chiave magnetica, mettendo a disposizione personale appositamente dedicato, secondo le indicazioni stabilite dall'ATS, entro quindici giorni lavorativi dalla restituzione dei dispositivi che verrà effettuata dal DEC al Referente del Concessionario.

ART. 6 CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI

Il Concessionario, con la presentazione dell'offerta, s'impegna ad erogare bevande e alimenti di primaria produzione/marca (solo marche leader di settore o prodotti specificamente approvati dal Concedente), di norma di rilevanza nazionale, in conformità alla normativa di settore vigente ed a tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale per le seguenti tipologie di prodotto:

- caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè espresso macchiato, cappuccino, caffè d'orzo, caffè d'orzo macchiato, cappuccino d'orzo, caffè al ginseng, cioccolato forte, thè al limone;
- prodotti dietetici;
- frutta secca;
- snack dolci e salati;
- tramezzini;
- acqua in bottiglia P.E.T. da 500 ml
- bevande fredde in bottigliette da 500 ml
- bevande fredde in tetrapack 200 ml
- bevande fredde in lattine da 33 cl

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere prodotti in stabilimenti provvisti di regolare autorizzazione sanitaria
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:
 - 🚫 il nominativo del produttore
 - 🚫 gli ingredienti
 - 🚫 la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato
 - 🚫 il peso netto
 - 🚫 la data di scadenza
 - 🚫 le informazioni nutrizionali, ad esempio: contenuto calorico (energia), grassi, grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale
 - 🚫 l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene; l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori con intolleranze o allergie alimentari.

Affinché il consumatore affetto da intolleranze o allergie riceva informazioni essenziali e comprensibili, il Concessionario dovrà segnalare, tramite avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze che provocano allergia o intolleranza (ad esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro; 2. Crostacei; 3. Uova; 4. Pesce; 5. Arachidi; 6. Soia; 7. Latte; 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia; 9. Sedano; 10. Senape; 11. Semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini;), pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Tutti gli snack dovranno essere confezionati in monoporzioni integre, perfettamente sigillati e conservati e, ove richiesto, sotto atmosfera protetta.

Nella scelta delle referenze si dovranno prediligere:

- prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione;
- prodotti e preparati alimentari caratterizzati da proprietà nutrizionali naturali quali: basso contenuto in grassi e densità energetica, elevato apporto di fibra, vitamine, sali minerali e antiossidanti, cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%;
- snack dolci: con preferenza per i prodotti da forno semplici, con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o di olio mono seme (arachide, mais o girasole);
- snack salati: senza sale aggiunto in superficie e con contenuto di sodio non superiore a 0,4-0,5 g/100g, con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o di olio mono seme (arachide, mais o girasole).

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il..." dovrà comunque essere rispettata e non superata la data

indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 17.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione del DEC dell'Amministrazione, sostituire alcuni prodotti o introdurne di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico).

Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei prezzi offerti, nonché le relative schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori. I prezzi di listino non potranno essere superiori a quelli indicati nel successivo art. 7, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

ART. 7 PREZZI

I prezzi da applicarsi agli utenti per le somministrazioni sono quelli offerti dal Concessionario in sede di Gara.

I prezzi non dovranno essere superiori a quanto riportato nella seguente tabella:

| Prodotti in vendita | senza chiave magnetica | con chiave magnetica |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Bevande calde | € 0,60 | € 0,40 |
| Acqua in bottiglia P.E.T. 500 ml | € 0,60 | € 0,40 |
| Bevande fredde bottigliette da 500 ml | € 1,10 | € 0,90 |
| Bevande fredde tetrapack 200 ml | € 0,70 | € 0,50 |
| Lattine 33 cl | € 1,00 | € 0,80 |
| Snack | € 1,00 | € 0,80 |
| Tramazzini singoli (90g) | € 1,80 | € 1,60 |

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.

I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di contratto.

Dopo il suddetto periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento dovrà essere prodotta per iscritto dal Concessionario all'U.O. Acquisti ed Economato dell'ATS, corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

Il Servizio competente procederà ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, potrà richiedere al Concessionario di rivederli oppure potrà rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'ATS i prezzi oggetto di revisione saranno applicabili dal Concessionario.

L'aumento dei prezzi dei prodotti comporterà l'incremento, con pari percentuale, del canone dovuto all'Amministrazione.

ART. 8 REFERENTE

Il fornitore dovrà comunicare all'ATS il nominativo, l'indirizzo e-mail e il numero di tel./cell. del referente del servizio e del suo eventuale sostituto, in caso di assenza o indisponibilità del referente individuato.

Il Referente del servizio si impegna ad interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ATS e a gestire tempestivamente ogni eventuale segnalazione e /o difformità riscontrata da parte dello stesso.

In caso di variazione sia del referente che del sostituto l'Aggiudicatario provvederà ad informarne immediatamente via mail il RUP/DEC.

ART. 9 PERSONALE

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'ATS si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio del servizio e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al DEC prima dell'inizio del servizio o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del DEC.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate via mail e tempestivamente al DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della "Comunicazione di assunzione" entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Il Concessionario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia, con le indicazioni previste dalla normativa vigente (generalità del dipendente e ragione sociale del Concessionario). Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente Capitolato Speciale, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002. Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni affinché il proprio personale osservi, pena la risoluzione del contratto, il Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione, pubblicato sul sito istituzionale dell'ATS. **L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà fornire via mail al DEC:

- a) l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate e della relativa potenza assorbita, nonché dei prodotti erogati e dei prezzi offerti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, sempre via mail, in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- b) il **Piano di igiene e pulizia** di cui al precedente art. 5, indicante le modalità con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia e/o sanificazione/disinfezione. I prodotti utilizzati dovranno essere autorizzati dal Ministero della Sanità ed essere corredati da scheda tecnica, mentre i distributori automatici dovranno essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- c) il **Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria** degli allestimenti e dei distributori automatici;
- d) il **Piano di servizio di distribuzione automatica**;
- e) prima dell'inizio della gestione, i/il nominativi/o del personale addetto al rifornimento e sanificazione/disinfezione delle apparecchiature installate e le relative attestazioni di partecipazione a corsi di formazione inerenti l'attività svolta. Tali informazioni dovranno essere rese anche per il personale in caso di sostituzione.

Il Concessionario, inoltre:

- sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Amministrazione che di terzi e dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti;
- dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, mono strato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro.

Sono inoltre a totale carico del concessionario i seguenti altri oneri:

- a) l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, sia dal punto di vista normativo che economico;
- b) le spese per l'acquisto, il trasporto e collocazione delle bevande e degli alimenti;
- c) le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- d) le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio.

Il Concessionario è soggetto nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti i relativi oneri; dovrà inoltre osservare le norme di prevenzione infortuni e sarà responsabile del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro atta a garantire l'incolumità del personale individuato ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9, osservando altresì le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

I predetti obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione del servizio e gli saranno addebitati gli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'ATS in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a suo carico.

La Ditta garantisce, sotto la propria responsabilità, la continuità e regolarità del servizio oggetto del presente capitolato, nell'osservanza delle norme vigenti o che dovessero intervenire nella durata del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura, diligenza e dovrà avvalersi, per il servizio, solo di personale qualificato, di sicura moralità e che sia di tutta soddisfazione per l'Amministrazione.

Resta pertanto stabilito che qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, aventi ripercussioni su persone o cose, si intende a carico dell'Aggiudicatario che, con la firma per accettazione del presente capitolato, solleva l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità, convenendosi a tale riguardo che nulla sarà dovuto dalla stessa.

L'Aggiudicatario sarà altresì tenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potessero derivare, ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Pertanto il Concessionario dovrà stipulare con primaria Società assicuratrice adeguata copertura per qualsiasi danno che lo stesso dovesse arrecare all'ATS, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, nonché i danni a persone o cose da incendi, esplosioni o scoppi anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale dipendente, con rinuncia alla rivalsa verso l'Amministrazione medesima.

Massimali minimi.

Per RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) il massimale minimo deve essere di € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per persona lesa ed € 2.500.000,00 per danni a cose o animali.

RCO (Responsabilità Civile verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo della impresa aggiudicataria).

L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore durante l'esecuzione del servizio.

Il massimale minimo deve essere di € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per persona.

La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici.

La polizza di responsabilità civile (RCTO) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti dell'ATS a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art. 1901 del c.c., nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del c.c.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'ATS.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ATS prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

ART. 11 MATRICE DEI RISCHI

Così come previsto dall'art. 165, D. Lgs. n. 50/2016, i ricavi della gestione del concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato ed il rischio operativo, così come definito dall'art. 3 comma 1 lettera zz) del Codice, inteso come la possibilità che, in normali condizioni operative, le variazioni relative ai costi e ricavi relativi alla concessione incidano sull'equilibrio economico finanziario, è trasferito contrattualmente al partner privato.

I principali rischi riscontrabili nella gestione del servizio oggetto della concessione, riconducibili al rischio operativo, sono di seguito declinati e rappresentati nella sottostante matrice dei rischi:

- a. rischio di domanda, che riguarda la perdita del volume di incassi;
- b. rischio di atti vandalici/scasso, che riguarda la perdita di moneta, danni al distributore e il danno da "fermo macchina";
- c. rischio di OCS (Office Coffee Service) "clandestine", che riguarda l'installazione di semi-automatici negli uffici senza autorizzazione.

MATRICE DEI RISCHI

| Tipo di rischio | Probabilità del verificarsi del rischio (nulla, minima, bassa, media, alta) | Maggiori costi associati al verificarsi del rischio | Strumenti per la mitigazione del rischio | Soggetto su cui ricade il rischio |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
| Rischio di contrazione della domanda specifica | Bassa | Possibilità di minori introiti | Sistema di determinazione del corrispettivo (% sull'incassato) | Operatore economico |
| Rischio di atti vandalici/scasso | Minima: all'interno delle sedi ATS Media: nelle strutture territoriali | Possibilità di minori introiti in ragione del furto e maggiori costi da intervento riparativo o sostitutivo e possibilità di minori introiti da fermo macchina | Il rischio non è mitigabile | Operatore economico |
| Rischio di OCS "clandestine" | Alta | Possibilità di minori introiti | Tutti i dati forniti in sede di procedura sono comprensivi di tale rischio | Operatore economico |

ART. 12 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori:

- a. Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (Tir Equity);
- b. Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio).

I valori dei predetti indici saranno definiti dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e, conseguentemente, determinano una variazione dei valori degli indicatori di cui al comma precedente, può comportare la revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

I fatti, di cui al capoverso precedente, che potenzialmente sono in grado di incidere sui presupposti e sulle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono rappresentati da:

- a. varianti in corso di concessione;
- b. modifiche normative e regolamentari;
- c. eventi o circostanze di forza maggiore.

ART. 13 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

È possibile procedere alla revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri una variazione dell'equilibrio economico-finanziario, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo e a condizione che tale variazione consista in una modifica non marginale, ossia che determini una variazione dell'indice TIR dell'Equity non inferiore a 0,5 punti e dell'indice DSCR non inferiore a 0,05 punti rispetto ai valori definiti nel P.E.F. presentato dal Concessionario.

La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte dell'Amministrazione, è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di cui all'art. 10 nei limiti di

quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 10 ultimo capoverso, la Parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario ne dà comunicazione per iscritto via pec all'altra, con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:

- a. Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b. Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduca la proposta di revisione;
- c. relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d. proposta di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Nel caso in cui si verifichi un evento che determini una variazione dell'equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 165, comma 6 del Codice.

A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.

ART. 14 REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, ovvero su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per distributori;
- incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;
- incasso totale annuale suddiviso per distributori;
- report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalati, con l'indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Il resoconto dovrà essere inviato al DEC entro il giorno 20 (venti) del secondo mese successivo a ciascuna scadenza annuale.

ART. 15 CONTROLLI E VERIFICHE

L'ATS si riserva la facoltà di controllare tutte le operazioni relative all'esecuzione della Concessione.

Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato dall'Amministrazione, di cui al successivo art. 14, il cui giudizio sarà inappellabile.

ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATS nominerà, ai fini di quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall'ATS per l'esecuzione del contratto; in caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17.

ART. 17 PENALITÀ

Qualora dai controlli le prestazioni dovessero risultare non conformi al presente capitolato e a quanto offerto con il progetto tecnico, l'ATS si riserva il diritto di applicare una penale sino ad € 500,00 per ogni inadempienza.

In caso di accertato inadempimento, di ritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo insoddisfacente, il DEC potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate:

| Tipologia di inadempimento | Importo penale IVA esclusa |
|--|---------------------------------|
| Ritardo nella consegna e installazione dei distributori, per ogni distributore e per ogni giorno solare | € 200,00 |
| Mancato reintegro dei prodotti delle macchinette distributrici/fermo delle macchine distributrici per oltre 8 ore lavorative, per ogni giorno solare di ritardo e per ogni distributore | € 100,00 |
| Per ogni non conformità della qualità degli alimenti distribuiti, per ogni prodotto | € 100,00 |
| Dimostrata presenza di prodotti scaduti, per ogni prodotto | € 100,00 |
| Mancata sostituzione dei prodotti scaduti entro 48 ore dalla segnalazione scritta, per ogni prodotto | € 100,00 |
| Mancata indicazione degli alimenti che contengono sostanze che provocano allergie e/o intolleranze, per ogni prodotto | € 200,00 |
| Mancata pulizia e sanificazione, per ogni segnalazione | € 400,00 |
| Per ogni giorno solare di ritardo nella manutenzione ordinaria o straordinaria rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato Speciale o nell'offerta tecnica, ove migliorativa, per ciascun distributore | € 100,00 |
| Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione del distributore non funzionante o non disponibile | € 200,00 |
| Per ogni giorno solare di ritardo nell'erogazione del rimborso dovuto per qualsiasi causa | € 50,00 |
| Per ogni giorno solare di ritardo nella rimozione dei propri distributori, a seguito di richiesta da parte dell'ATS, o per termine della concessione, per ogni distributore | € 200,00 |
| Applicazione di prezzi difformi rispetto al listino prezzi presentato prima dell'avvio del servizio, per ciascun distributore | € 250,00 |
| Ritardato pagamento della fattura inerente il canone concessorio dovuto, oltre il termine di 30 giorni dalla data della sua emissione, per ogni giorno solare di ritardo | € 300,00 |
| Ritardato reintegro della cauzione versata per le chiavi magnetiche restituite, per ogni giorno solare di ritardo | € 100,00 |
| Per ogni altra inadempienza, per ciascun giorno solare, fino alla messa in regola | € 200,00 |
| Grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio, per ogni contestazione | € 500,00 |
| Mancato rispetto della "clausola di contratto T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità" per ciascuna contestazione/ inadempienza | Si rinvia all'allegato 2 al CSA |

Le contestazioni verranno comunicate via P.E.C. all'Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della PEC le proprie controdeduzioni che saranno discrezionalmente valutate dall'ATS; in caso di riscontro oltre i termini o qualora le controdeduzioni non dovessero essere considerate accoglibili dall'ATS, verranno applicate le penali.

L'importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà sommato all'importo del canone trimestrale o incassato mediante escussione del deposito cauzionale definitivo. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto, ex art. 113 bis del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che diano luogo nel corso di un anno a cinque contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., l'ATS potrà risolvere il contratto e affidare la Concessione ad altra ditta. In tal caso l'ATS provvederà ad escutere la cauzione, addebitando al fornitore inadempiente il maggior costo che sarà sostenuto durante il periodo di vigenza del contratto, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 18 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità del proprio personale, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La società aggiudicataria, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, mediante la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato Speciale, dichiara di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto della concessione eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

L'ATS, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dati forniti dall'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'ATS, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti dall'Appaltatore per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).

L'ATS garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg. 2016/679)

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall'ATS della Brianza è l'Avv. Fabio Balducci Romano, che può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it.

Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)

Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato saranno trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Agenzia;

- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati come segue:

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati é riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva e secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia;
- a enti, professionisti, società o altre strutture incaricate dall'ATS per i trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento delle attività economiche dell'ATS, anche per finalità di recupero credito;
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Dati forniti dall'ATS.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui dovesse venire in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della concessione.

L'Appaltatore assume pertanto l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, con l'obbligo di garantire la massima riservatezza.

Il Referente individuato dall'Appaltatore per l'esecuzione del presente contratto viene individuato come Responsabile del procedimento ai fini del presente articolo.

Il Fornitore è inoltre responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra citati.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, l'ATS avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ATS.

ART. 20 FATTURAZIONE

Il canone dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, per ciascuna delle quali l'ATS emetterà fattura elettronica che verrà incassata mediante "pagoPA".

In caso di pagamento oltre il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura, il Concessionario sarà tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno della scadenza concordata. Il tasso è quello corrispondente all'EURIBOR a 6 mesi in vigore alla scadenza del termine di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali.

In caso di ritardato pagamento oltre il termine massimo di 90 gg, l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento del deposito cauzionale.

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto altresì divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma procura all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 22 NULLITÀ DEL CONTRATTO

La violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. è causa di nullità del contratto.

ART. 23 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la natura del contratto, l'applicabilità di quanto previsto al comma 7.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere all'ATS, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, dall'ATS, con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo della Concessione.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a. che il Concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b. che il Concessionario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c. che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- d. che il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti dall'art. 9.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il Concessionario dovrà indicare alla Stazione concedente i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nel servizio.

ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 il Concessionario è tenuto ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante l'utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 25 GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto a prestare ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari a: i) al 10% (dieci per cento) del valore della concessione stimato dall'Amministrazione, oppure ii) al 10% (dieci per cento) del valore della concessione indicato nel PEF dell'aggiudicatario se superiore a quanto stimato dall'Amministrazione.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi compreso l'obbligo di pagamento del rimborso delle spese di esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia, nel caso in cui il Concessionario risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento UE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta mediante P.E.C., in tutti i casi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità delle prestazioni;
- cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato;
- ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
- qualora il Concessionario venga diffidato cinque volte nel corso di un anno, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali per tre volte in un semestre;
- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari dalla data del verbale di consegna del servizio;
- nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall'ATS, le criticità che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato Speciale;
- se, nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del verbale di consegna del servizio;
- mancata osservanza del divieto di cessione del Contratto di cui all'art. 21 del presente Capitolato Speciale;
- mancata realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) e mancato rispetto dei tempi previsti dal P.E.F. per la realizzazione degli investimenti;
- deposito avverso l'Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento e dal Piano Triennale Anticorruzione adottati dall'Agenzia e pubblicato sul sito internet;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione della concessione (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione del servizio);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del Concessionario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);;
- mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 - bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. In tal caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Resterà a carico della Ditta inadempiente ogni onere per danni comunque derivanti all'ATS a causa dell'inadempienza.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'ATS potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la Stazione concedente - ai sensi del comma 8 dell'art. 176 del D. Lgs. 50 del 2016 - comunicherà per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni potranno indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente

caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.

ART. 27 RECESSO UNILATERALE

L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mediante P.E.C., in particolare nei seguenti casi:

- giusta causa;
- attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di CONSIP o di A.R.I.A. Spa avente ad oggetto la concessione di cui al presente capitolato;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato da parte dell'Agenzia;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento di ATS o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività.

La Ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.

Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, nonché dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 2020.

Non è consentito il recesso da parte del Concessionario.

ART. 28 SCIOPERO

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi a carattere regionale o nazionale o cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta aggiudicataria che impediscano la regolare esecuzione del contratto, la stessa dovrà darne preventiva comunicazione, in forma scritta all'ATS, almeno 3 (tre) giorni prima che l'evento si verifichi.

ART. 29 CLAUSOLE DI LEGALITÀ

Il Concessionario è tenuto a conformarsi, nell'esecuzione delle proprie attività, a quanto sancito dall'art. 53, c. 16 del D. Lgs. 165/01, con riferimento sia ai propri dipendenti che ai propri collaboratori.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dall'ATS, nonché quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla stessa.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del contratto, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno patito per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

I partecipanti alla procedura si impegnano infine a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n° 1751 del 17 giugno 2019, allegato al presente Capitolato.

ART. 30 CLAUSOLA T & T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la

durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 (Allegato 2 al presente Capitolato da considerarsi parte integrante e sostanziale delle disposizioni contrattuali; per la comunicazione delle informazioni si rinvia alla "Scheda T & T - Affidamento di sub-contratto", Allegato 3 e relative istruzioni per la compilazione di cui all'Allegato 4 al presente Capitolato Speciale).

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 31 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento per la procedura relativa al servizio oggetto del presente capitolato è la Dr.ssa Viviana Virgilio Dirigente della U.O.S. Acquisti ed economato dell'ATS della Brianza.

ART. 32 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per la stipulazione del contratto, oltre che per la predisposizione delle copie in bollo del contratto stesso, nonché dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'ATS.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Monza, competente per il territorio afferente l'ATS, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere il servizio; in caso contrario l'ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 34 NORME FINALI

La concessione dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti.

In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire, sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia, **con riferimento anche alle disposizioni legislative inerenti il GDPR**. Esso sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia delle Aziende aggregate sia di terzi.

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento accessibile sul sito internet aziendale www.ats-brianza.it, che costituisce un complesso di regole di valore etico cui devono attenersi l'ATS, i propri dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la stessa nello svolgimento delle attività. L'aggiudicatario si obbliga a prendere conoscenza del suddetto Codice e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. n. 62/2013 e il piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS e pubblicato sul sito aziendale sopra riportato.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del contratto, fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno

patito per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'ATS della Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è il Dr. Donato Offredi, contattabile al seguente indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it.

Il presente capitolato speciale d'appalto si compone di n. 34 articoli.
Letto, confermato, accettato e sottoscritto

Data

firma digitale per accettazione

Allegati

- All. 1 - Elenco distributori
- All. 2 - Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità
- All. 3 - Scheda T & T - Affidamento di sub-contratto
- All. 4 - Compilazione della Scheda T & T